Alla c.a. della ASL Brindisi

Distretto sanitario, in persona del suo dirigente p.t.

<protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it>

<distretto_ss1@asl.brindisi.it

DSM <dsmbrindisi@asl.brindisi.it>

Struttura burocratico legale <strutturalegale@asl.brindisi.it>

e p.c.

della Prefettura di Brindisi

<prefettura.prefbr@pec.interno.it>

Area diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo

<immigrazione.pref.br@pec.interno.it>

e

del Ministero dell'Interno – Ufficio Centri di accoglienza, di permanenza temporanea e assistenza, di identificazione, Strutture polifunzionali

servizi.civili@pecdlci.interno.it

politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it

liberta.civiliimmigrazione@interno.it

posta-certificata@cert.interno.it

e

della Questura di Brindisi

Ufficio Immigrazione

immig.quest.br@pecps.poliziadistato.it

Oggetto: **lettera aperta finalizzata all'immediata valutazione della compatibilità della situazione sanitaria di tutti i cittadini stranieri trattenuti presso il C.P.R. di Restinco nonché dell'idoneità della struttura e delle misure intraprese alla luce delle indicazioni e delle linee guida predisposte dal Ministero della Salute, dall'OMS e dall'ECDC per prevenire e contenere la diffusione del COVID-19.**

Con la presente Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), nella persona della referente territoriale per la Puglia, avv. Mariacesarea Angiuli, si rivolge a questa Azienda Sanitaria al fine sollecitare con urgenza una valutazione circa la compatibilità di tutti i cittadini stranieri trattenuti presso il C.P.R. di Restinco alla luce dell'attuale situazione di diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché sull'idoneità della struttura con riferimento al rispetto delle misure per il contenimento del contagio e a quelle volte a monitorare lo stato di salute delle persone trattenute e delle persone che fanno ingresso nella struttura, al fine di garantire il diritto alla salute dei cittadini stranieri trattenuti e del personale impiegato all'interno della struttura (personale di polizia e dell'esercito, personale degli enti gestori, mediatori, operatori, giudici e avvocati).

Si premette che, dato l'interesse pubblico legato a tale complesso tema, la lettera, congiuntamente alle risposte che perverranno, sarà oggetto di pubblicazione.

Si sottolinea inoltre che, come già esposto da ASGI congiuntamente a molte altre associazioni e organizzazioni, si richiede in generale alle autorità competenti che venga disposta l'immediata sospensione di ogni nuovo ingresso nei CPR e negli hotspot e che vengano disposte anche nei confronti dei soggetti già trattenuti nei CPR le misure alternative al

trattenimento di cui all'art. 14, co. 1 bis, TU 286/98, oppure che il trattenimento non sia prorogato o sia disposto un mero ordine di allontanamento da parte del questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis d. lgs. n. 286/1998, poiché non vi è più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto nello Stato di origine, e che si proceda con la massima tempestività alla progressiva chiusura dei suddetti centri.

Ciò premesso, posto che il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da virus SARS-CoV2.

L'11 marzo L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'esistenza di una situazione di "pandemia" a livello globale con riferimento alla diffusione del COVID-19.

Per tali ragioni il governo italiano ha predisposto misure urgenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento del COVID-19, in particolare con l'emanazione di due PDCM, l'8 e il 9 marzo, ed infine approvando il d.l. 18/2020.

Già a partire dalla seconda metà di febbraio, il Ministero della Salute tramite la Direzione Generale della prevenzione sanitaria ha emanato diverse ordinanze e circolari atte ad indicare comportamenti e regole da seguire per la prevenzione della diffusione dell'infezione. Si richiama qui in particolare la circolare del 22.2.2020 che contiene indicazioni precise circa le misure di prevenzione della diffusione del virus nei luoghi pubblici e negli uffici pubblici nonché le modalità di trattamento e per l'individuazione dei casi sospetti di infezione da COVID-19. Fra le più recenti si cita la circolare del 18.3.2020 con cui si evidenzia la necessità, per tutti e in particolare nei luoghi di lavoro, di lavarsi frequentemente le mani e disinfettarle con soluzioni idroalcoliche, in determinate circostanze utilizzare i dispositivi di protezione personale (come guanti e mascherine), oltre a pulire le superfici con sostanze disinfettanti. Queste norme

vengono prescritte obbligatoriamente nei casi di "fermo e arresto", misure paragonabili a quella della detenzione amministrativa durante le sue fasi iniziali. Viene sempre richiesto di tenere una distanza di almeno un metro tra una persona e l'altra nei luoghi di lavoro e negli uffici delle pubbliche amministrazioni. La Direzione Generale della prevenzione sanitaria ha inoltre predisposto precisi protocolli per la gestione, la cura e l'isolamento delle persone sospette o risultate positive al COVID – 19 (v. circolare 9.3.2020).

Appare evidente che, laddove un elevato numero di persone venga sottoposto a misure restrittive della libertà personale con la conseguenza di dover condividere spazi limitati durante tutto l'arco della giornata e per periodi prolungati, è necessaria la predisposizione di procedure e norme specifiche al fine di garantire il diritto alla salute delle persone interessate dalla misura, di chi svolge attività lavorativa all'interno dei luoghi in cui le stesse risultano ristrette e quindi, in definitiva, anche al fine di tutelare la salute della collettività nel suo complesso.

L'art. 2 co. 1 lett. u) del DPCM dell'8 marzo prevede a tal fine misure specifiche per la prevenzione e il contenimento del virus all'interno degli istituti di pena, dove i detenuti si trovano in condizioni analoghe a quelle delle persone sottoposte al trattenimento nei C.P.R. Si legge in tale norma che "le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due

metri".

In precedenza, il Mistero della Giustizia – DAP aveva, con la circolare del 25.2.2020, fornito indicazioni per la prevenzione del contagio da coronavirus negli istituti penitenziari. A tal fine è stato previsto l'immediato coinvolgimento delle autorità sanitarie e delle unità di crisi locali per concordare procedure chiare soprattutto rispetto al prelievo di tamponi e al trattamento dei casi sospetti fra la popolazione detenuta.

Queste misure non possono che trovare applicazione anche con riferimento alle strutture C.P.R. nella misura in cui i cittadini stranieri ivi trattenuti si trovano in una situazione analoga anche se non del tutto sovrapponibile – e spesso in condizioni deteriori – rispetto a quella dei detenuti negli istituti penitenziari.

Peraltro la necessità di dare attuazione a misure simili a quelle ora richiamate è stata ribadita dallo stesso Ministero dell'Interno – DLCI con circolare del 18.3.2020.

Si tenga inoltre presente che l'art. 3 del regolamento CIE emanato dal Ministero dell'Interno il 2.10.2014 prot. n. 12700 prevede espressamente che "lo straniero accede al Centro previa visita medica effettuata da parte del medico della ASL o dell'azienda ospedaliera, che accerta l'assenza di patologie evidenti che rendono incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive o contagiose e pericolose per la comunità, stati psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative che non possono ricevere le cure adeguate in comunità ristrette". Non solo, "Successivamente all'ingresso e durante la permanenza nel Centro, lo straniero è sottoposto allo screening medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria presente nel Centro, per la valutazione complessiva del suo stato di salute, nonché per l'accertamento dell'eventuale necessità di predisporre visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le competenti strutture sanitarie pubbliche, anche sulla base della scheda sanitaria redatta dai medici della struttura carceraria

se provenienti da istituti di pena. In presenza di elementi che possano determinare l'incompatibilità con la vita in comunità ristretta non emersi nel corso della certificazione di idoneità, e nelle more di una nuova valutazione da parte della ASL o dell'azienda ospedaliera, lo straniero viene alloggiato in una stanza di osservazione, al fine di salvaguardare la salute del singolo e della collettività.".

Pertanto, lo stato di salute dello straniero dev'essere oggetto di una tutela preminente e richiede una valutazione approfondita e un accertamento costante al fine di valutare l'esistenza di sopravvenute o non emerse patologie che rendano, anche successivamente, il trattenimento impossibile poiché incompatibile con esse. Tra tali patologie potenzialmente incompatibili il regolamento ricomprende espressamente le "malattie infettive o contagiose e pericolose per la comunità".

A ciò si aggiunga che, come più volte ribadito dal Ministero della Salute, alcuni tipi di patologie anche non rare come il diabete o l'HIV destano particolare allarme quando associate all'infezione da COVID-19, tanto da comportare un grave pericolo per la vita delle persone affette. I rischi normalmente associati alla contrazione del virus risultano pertanto moltiplicati per le persone in stato di trattenimento – un ambiente che certamente favorisce la diffusione del virus – e che già soffrono di tali patologie, andando evidentemente a determinare un'incompatibilità con la misura del trattenimento ai sensi dell'art. 3 sopra citato.

Alla luce dell'estendersi, sull'intero territorio nazionale e anche nella Regione Puglia, della diffusione del COVID-19 si ritiene pertanto necessaria e urgente una nuova valutazione della situazione sanitaria di tutti i cittadini stranieri ad oggi trattenuti presso il C.P.R. di Restinco.

Tutto ciò premesso

si richiede con la presente a Questa Azienda Sanitaria

- Di effettuare con urgenza una nuova valutazione di idoneità della situazione sanitaria di tutte le persone trattenute presso il C.P.R. di Restinco con la permanenza all'interno del C.P.R. ai sensi dell'art. 3 del regolamento C.I.E. e alla luce della diffusione del coronavirus in Italia.

- Di effettuare una valutazione circa l'idoneità degli spazi e della struttura del C.P.R. di Restinco nel suo complesso, a garantire il rispetto delle misure e delle regole individuate dal Governo e dal Ministero della Salute al fine di prevenire e contenere la diffusione del COVID-19. A tale proposito si chiede se - ed eventualmente quali - misure di supporto siano state individuate e predisposte per il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 all'interno del C.P.R. di Restinco.

- Di fornire informazioni sulle misure che sono state individuate e predisposte per l'accertamento dello stato di salute delle persone che hanno fatto ingresso nel C.P.R. successivamente alla dichiarazione dello stato d'emergenza e quindi per la prevenzione della diffusione del virus all'interno della struttura, anche considerando la possibile presenza di soggetti spesso vulnerabili o già affetti da altre patologie all'interno della struttura. Si richiede inoltre se - ed eventualmente quali - misure siano state predisposte al fine di monitorare costantemente la situazione sanitaria delle persone attualmente trattenute presso il C.P.R. di Restinco.

Bari, 25 marzo 2020

Avv. Mariacesarea Angiuli